DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1986

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 3611/85 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(86/44/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3611/85 della Commissione, del 19 dicembre 1985, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare [3], è stata indetta una gara per la fornitura di 2 247 tonnellate di latte scremato in polvere, destinate a taluni paesi terzi e organismo beneficiari ;

considerando che in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 [5] prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un'importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara ;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 3611/85 sono fissate come segue :

— partita D : 136 489 ECU (D),
— partita E : 1 485 696 ECU (B),
— partita I : 4 146 ECU (D).

Articolo 2

Gli stati membri all'eccezione della Spagna e del Portogallo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 344 del 21. 12. 1985, pag. 24.
(4) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.